

**Ministero giustizia, circolare 15.5.2017: difesa d'ufficio, recupero crediti professionali, diffida ad adempiere, notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario, UNEP, mancanza di gratuità**

*La diffida ad adempiere al cliente/debitore, notificata a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario, pur rientrando nell'attività che il difensore d'ufficio è tenuto ex lege ad espletare per il recupero dei propri crediti professionali, non può rientrare nel regime di esenzione, con conseguenti oneri a carico dell'erario, per mancanza di espressa previsione normativa e dovrà rientrare, in qualità di spesa inerente l'attività di notifica richiesta al competente Ufficio NEP, nell'ammontare del credito professionale vantato dal difensore stesso all'atto della sua riscossione da parte del debitore/cliente, intendendosi con ciò – peraltro – superata l'interpretazione di fattispecie analoga contenuta nella nota prot. n. 6/1884/03-1/RG del 23 novembre 2004, emanata dall'allora Ufficio VI di questa Direzione Generale.*

**Circolare 15 maggio 2017 - Circolare Uffici NEP – Notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario della missiva con cui si diffida ad adempiere al pagamento per le competenze professionali maturate a seguito di difesa d'ufficio – Mancanza di gratuità delle procedure per recupero crediti professionali ex art. 116 D.P.R. 115/2002 in combinato disposto ex art. 32 disp. att. c.p.p..**

Di seguito il testo della circolare

15 maggio 2017

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi  
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot. m\_dg.DOG.15/05/2017.0090611.U

Prot. IV-DOG/035/2016/CA

AL PRESIDENTE  
DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
ROMA

AI PRESIDENTI  
DELLE CORTI DI APPELLO  
LORO SEDI

E, p.c. ALLA DIREZIONE GENERALE  
DELLA GIUSTIZIA CIVILE  
SEDE  
(Rif.Prot. m\_dg.DAG.04/05/2016.0081590.U)

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI LECCE

AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
SEDE

ALL'ISPettorato GENERALE  
ROMA

OGGETTO: Circolare Uffici NEP – Notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario della missiva con cui si diffida ad adempiere al pagamento per le competenze professionali maturate a seguito di difesa d'ufficio – Mancanza di gratuità delle procedure per recupero crediti professionali ex art. 116 D.P.R. 115/2002 in combinato disposto ex art. 32 disp. att. c.p.p..

E' pervenuta dalla Direzione Generale della Giustizia Civile apposita nota richiamata in indirizzo riguardante quesito, formulato da un avvocato del Foro di Lecce, con il quale si chiede di chiarire l'esistenza o meno – ex art. 32 disp.att. c.p.p. – della gratuità della notifica a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario della missiva con cui si diffida il cliente/debitore ad adempiere al pagamento delle competenze professionali maturate dal difensore d'ufficio.

Come è noto, la materia in esame, nelle linee generali, è stata affrontata nella [nota prot. m dg.DAG.02/03/2015.0035344.U](#) (All. 1), emanata dalla Direzione Generale della Giustizia Civile, nella quale viene precisato che con l'art. 32 del Testo Unico delle spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 – “si fissa il principio generale per il quale le spese di notifica, effettuata a mezzo dell'ufficiale giudiziario, devono essere anticipate dalla parte richiedente.”

La precitata norma del Testo Unico prevede una esenzione dal pagamento di tali spese per i procedimenti in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria, ma tale esenzione non si estende fino a ricomprendere i crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio ex art. 32 disp.att. c.p.p., mancando un'esplicita menzione degli stessi nel testo normativo di cui trattasi.

Sul punto, infatti, rimane condivisibile quanto argomentato nella menzionata nota della Direzione Generale della Giustizia Civile con riferimento alla richiesta di notifica di atti stragiudiziali in regime di esenzione da spese, in merito alla quale si ritiene “che tale attività di notifica non può dirsi esente dal pagamento delle relative spese di notifica, non potendosi affermare che nella dizione di: <procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali> usata dal legislatore nel citato art. 32 disp. att. c.p.p. sia ricompresa la prodromica attività stragiudiziale (ad esempio invio di una diffida di pagamento)”.

Pertanto, la diffida ad adempiere al cliente/debitore, notificata a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario, pur rientrando nell'attività che il difensore d'ufficio è tenuto ex lege ad espletare per il recupero dei propri crediti professionali, non può rientrare nel regime di esenzione, con conseguenti oneri a carico dell'erario, per mancanza di espressa previsione normativa e dovrà rientrare, in qualità di spesa inerente l'attività di notifica richiesta al competente Ufficio NEP, nell'ammontare del credito professionale vantato dal difensore stesso all'atto della sua riscossione da parte del debitore/cliente, intendendosi con ciò – peraltro – superata l'interpretazione di fattispecie analoga contenuta nella nota prot. n. 6/1884/03-1/RG del 23 novembre 2004, emanata dall'allora Ufficio VI di questa Direzione Generale.

Roma, 15 maggio 2017

Il Direttore generale  
Barbara Fabbrini